



**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO**  
Provincia di Salerno  
*Settore Commercio*

**ORDINANZA N 22**

*Castel San Giorgio li, 24/ 02/2011*

***Orario di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.***

**IL SINDACO**

Ravvisata la necessità di provvedere alla programmazione del calendario delle festività anno 2011 per le attività di vendita al dettaglio in sede fissa e commercio su aree pubbliche in forma itinerante per il periodo gennaio - dicembre 2011;

Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco competenza generale in materia di coordinamento degli orari ;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, con particolare riferimento all'articolo 11, che attribuisce ai Comuni il potere di emanare criteri per la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

Vista la legge regionale n. 1/2000 "direttive regionali in materia di distribuzione commerciale" attuativa del D. Lgs. n°114/1998 ;

Visto il vigente S. I .A. D., approvato con D. C. C. n. 31 del 08/07/2008 e pubblicato sul BURC n. 48 del 01/12/2008;

Viste le precedenti ordinanze;

Rilevata la necessità di adeguare il testo delle precedenti ordinanze al contenuto degli accordi sottoscritti con le organizzazioni di categoria;

Viste le esigenze degli operatori locali e dei consumatori

Preso atto dell'accordo raggiunto a seguito dell'incontro di concertazione con le organizzazioni locali dei consumatori , delle associazioni dei commercianti , tenutosi in data 14/02/2011

**DISPONE**

Le attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa su area privata e di vendita su aree pubbliche in forma itinerante che si svolgono sul territorio comunale sono soggette alle seguenti disposizioni.

### 1) Suddivisione zone commerciali

- Ai fini del presente provvedimento il territorio comunale viene definito come unica zona commerciale.

### 2) Orario giornaliero di vendita

- Ciascun operatore ai sensi dell'art. 11 comma 2 del decreto legislativo 114/98, nell'ambito della fascia oraria 7,00-22,00, sceglie il proprio orario di apertura per un massimo di 13 ore giornaliere, con o senza interruzioni, il cui rispetto deve intendersi come divieto di apertura anticipata o di chiusura posticipata;
- L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante apposito cartello o altri mezzi idonei di informazione.
- L'esercente deve dare comunicazione scritta dell'orario di apertura prescelto, nell'ambito della fascia prestabilita, come anche di qualsiasi modifica dello stesso, al Comune – Ufficio Commercio.

### 3) Turno di riposo infrasettimanale

- Ai sensi della normativa vigente in materia di commercio per gli esercizi di vendita al dettaglio la mezza giornata di chiusura infrasettimanale **E' FACOLTATIVA**; gli esercizi di vendita al dettaglio che intendono mantenere per propria scelta la mezza giornata di chiusura infrasettimanale la osservano, ne danno massima informazione all'utenza riportandola sul cartello degli orari di vendita e la comunicano al Comune nei modi indicati nel precedente punto 2;

I giorni prescelti sono per il settore alimentare il pomeriggio del giovedì e per il settore non alimentare la mattina del lunedì.

- In occasione del periodo natalizio (mese di dicembre), nella settimana che precede la Pasqua e qualora nella settimana ricorra una festività per la quale è prevista la chiusura dell'attività commerciale, l'esercente che ha scelto di effettuare la chiusura infrasettimanale potrà derogare a tale chiusura senza necessità di alcuna comunicazione al Comune.

### 4) Deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva per l'anno 2011;

- Nel mese di dicembre e fino al 5 gennaio e nella settimana precedente la Pasqua tutti gli operatori possono restare aperti la domenica e i giorni festivi;
- Di seguito vengono individuate le giornate in occasione delle quali tutti gli esercizi commerciali possono derogare all'obbligo di chiusura, ai sensi dell'art. 11 comma 5, del D. Lgs. 114/98:

<b>Marzo</b>	<b>1° domenica</b>
<b>Aprile</b>	<b>2° domenica</b>
<b>Maggio</b>	<b>3° domenica</b>
<b>Giugno</b>	<b>1° domenica</b>
<b>Agosto</b>	<b>2° e 3° domenica</b>
<b>Settembre</b>	<b>2° domenica</b>
<b>Ottobre</b>	<b>3° domenica</b>

- In coincidenza con eventi di rilevanza comunale il Sindaco divulgherà con propria ordinanza le deroghe all'obbligo di chiusura domenicale;
- In occasione di manifestazioni culturali e ricreative gli esercenti potranno rimanere aperti al pubblico anche in giorno festivo relativamente alle sole giornate interessate dalle manifestazioni, limitatamente alle singole località di riferimento.
- Per tutti gli esercizi di vendita al dettaglio su aree private e su aree pubbliche in forma itinerante non è consentita l'apertura al pubblico nelle seguenti giornate festive:  
**1° gennaio –Domenica di Pasqua – 25 Aprile - 15 agosto - 25 dicembre – 26 dicembre**

## 5) Disposizioni particolari

a) Per le usanze ormai consolidate nel paese , gli esercizi specializzati nella vendita di alimentari, nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto e nel rispetto del limite delle 13 ore giornaliere , potranno tenere aperti i propri esercizi sino alle 24,00;

b) Al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di approvvigionamento di prodotti alimentari in caso di festività consecutive , le attività commerciali del settore alimentare , fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4 , possono aprire gli esercizi nei giorni festivi successivi al primo , con orario fino alle 13,00;

## 6) Sfera di applicazione

- La presente ordinanza si applica ,oltre che agli esercizi di vicinato, alle medie strutture di vendita
- Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio:

a) rivendite generi di monopolio;

b) rivendite di giornali , riviste e periodici;

c) gelaterie , gastronomia , rosticcerie e pasticcerie;

d) esercizi specializzati nella vendita di fiori piante , articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, materiale audiovisivo , opere d'arte , oggetti d'antiquariato , oggetti religiosi e artigianato locale;

e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche , alle strutture alberghiere nonché nelle stazioni ferroviarie e lungo le autostrade ;

- Gli esercizi di panificazione, esercenti la vendita al dettaglio nei luoghi di produzione dei prodotti annessi alla propria attività, dovranno rispettare gli orari di cui al presente atto. Relativamente alle aperture in caso di più festività consecutive, gli esercizi di panificazione osservano le stesse disposizioni previste per gli esercizi del settore alimentare. Gli esercizi di panificazione non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di limiti massimi di fascia oraria e monte ore di apertura giornalieri.

- Le disposizioni della presente ordinanza **non si applicano** agli artigiani iscritti all'albo che provvedono alla vendita dei generi da loro direttamente prodotti sul luogo di produzione o in locali ad esso immediatamente adiacenti ;

**Sono esclusi dalla presente ordinanza gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande , i quali dovranno fare riferimento alla specifica normativa di settore.**

## 7) Sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza , si applicano le sanzioni previste dall'art.22 comma 3 del D. Lgs. 114/1998;

Dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di lavoro subordinato

Gli uffici di Polizia Municipale , per quanto di competenza , sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente ordinanza

## 8) Entrata in vigore

Il presente atto è efficace a partire dalla data di affissione all'albo pretorio comunale. E' altresì disposta la divulgazione tramite il sito internet ufficiale del Comune di Castel San Giorgio

Il presente provvedimento è stato predisposto dal responsabile del Settore Commercio e contro di esso è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo del Comune.

La presente ordinanza sostituisce integralmente le precedenti ordinanze disciplinanti gli orari e i turni degli esercizi commerciali.

**Copia della presente Ordinanza sarà consegnata in copia a tutti gli esercenti che dovranno adeguarsi alle disposizioni in essa contenute e viene trasmessa:**

**All'Albo Pretorio del Comune per l'Affissione  
All'Ufficio CED per la pubblicazione sito internet  
Alla Polizia Municipale Sede  
Alla Stazione dei Carabinieri Sede  
Associazione Commercianti Sede  
Alla Confesercenti Sede**

**Il Funzionario Responsabile  
Daria Capuano**

**L'Assessore Attività Produttive  
Dr. Nobile Soglia**

**Il Sindaco  
Dr. Francesco Longanella**

